



Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

NOVITA IN MATERIA DI SOCIETA' COOPERATIVE - Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) -

PRESTITO SOCIALE

1) Le somme raccolte dai soci mediante l'istituto del **Prestito Sociale** dovranno essere impiegate in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o dello scopo sociale.

A tali somme non si applica la regola della postergazione dei rimborsi dei finanziamenti dei soci, di cui all'art. 2467 del codice civile.

Si introduce, poi, una **nuova disciplina legislativa del prestito sociale**, demandando al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), con delibera da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, la definizione dei limiti di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, sulla base di determinati criteri indicati dalla stessa legge di bilancio.

ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA' DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE UNICO

2) L'amministrazione delle società cooperative non può più essere affidata ad un organo monocratico (**Amministratore Unico**). L'organo amministrativo dovrà avere forma collegiale (almeno 3 soggetti).

Pertanto, anche le cooperative attualmente amministrate da organo monocratico, devono tempestivamente provvedere a convocare l'Assemblea dei soci per la nomina dell'organo collegiale. I componenti del Consiglio di amministrazione, per tutte le tipologie di cooperative, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea nominata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto (ex art. 2383, comma 3, c.c.).

A tale proposito andrà valutata la compatibilità delle previsioni statutarie con l'attuale normativa, prevedendo l'adeguamento dello Statuto nei casi in cui sia eventualmente prevista unicamente la forma dell'amministratore unico o la durata a tempo indeterminato delle cariche.

SOTTRAZIONE ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA

3) Il Ministero dello Sviluppo Economico potrà cancellare dall'Albo delle società cooperative, tutte quelle cooperative che si sottraggono all'attività di vigilanza o che non rispettano le finalità mutualistiche.





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Agli enti da cancellare si applicherà il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità (art. 2545-septiesdecies c.c.) e il patrimonio della cooperativa sarà devoluto ai fondi mutualistici.

Lo scioglimento per atto d'autorità sarà comunicato, entro 30 giorni, dal Ministero dello Sviluppo Economico all'Agenzia delle Entrate.

MANCATO ADEMPIMENTO DELLA DIFFIDA – PERDITA DELLA CONDIZIONE DI PREVALENZA

4) Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero omettano o ritardino la comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, sarà applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto.

Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo saranno definite con successivo decreto ministeriale.

GESTIONE COMMISSARIALE

5) La gestione commissariale, comportante la revoca degli amministratori e dei sindaci, e la nomina di un commissario di Governo potrà avvenire per gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi; in caso di accertamento di irregolarità che necessitino di uno specifico adempimento, il Ministero dello Sviluppo Economico, previa diffida, può nominare un commissario, scegliendolo anche nella persona del legale rappresentante o in un sindaco o revisore della cooperativa, che, sostituendosi all'organo amministrativo della cooperativa, ottemperi agli specifici adempimenti indicati.

Roma, 12 gennaio 2018

UE.COOP

